



Mantova, 11 ottobre 2013

Agli Sportelli Unici per le Attività Produttive
(S.U.A.P.) dei Comuni della provincia di Mantova
LORO SEDI

Ai Comuni della provincia di Mantova
LORO SEDI

Al Gruppo Territoriale Semplificatori (G.T.S.)
c/o Regione Lombardia – S.Ter. Mantova

Alla C.C.I.A.A. di Mantova

E p.c.
Regione Lombardia – S.Ter. Mantova
A.R.P.A. – Dipartimento di Mantova
A.S.L. della provincia di Mantova
Azienda Speciale "Ufficio d'ambito di Mantova"

Richiamate le note della Provincia prot. n. 33319 del 03/07/2013 e prot. n. 40098 del 19/08/2013, e la circolare di Regione Lombardia n. 19 del 05/08/2013, pubblicata sul BURL n. 37 del 09/09/2013, come concordato nell'incontro del G.T.S. del 13/09/2013 (e sintesi pervenuta via e-mail dal dirigente dello STER di Mantova) **acquisita dalla Provincia al P. G. n. 44699 del 23/09/ si segnala quanto segue:**

1. Modulistica

- nel caso l'utente debba **richiedere unicamente titoli ambientali** di cui all'art. 3 c.1 del D.P.R. 59/2013: presenterà l'istanza utilizzando il fac simile di domanda di A.U.A. fornito da Regione Lombardia (vedi Allegato 2 alla Circolare di Regione Lombardia n. 19 del 05/08/2013)

- nel caso l'utente debba **richiedere sia titoli ambientali** di cui all'art. 3 c.1 del D.P.R. 59/2013 **sia titoli non ambientali**: presenterà l'istanza utilizzando il fac simile di domanda analogo al format denominato "richiesta di provvedimento conclusivo di provvedimento unico" predisposto da Comune di Mantova ;

- il **provvedimento conclusivo del procedimento unico** verrà predisposto utilizzando il fac simile denominato "provvedimento conclusivo di provvedimento unico" così come predisposto dal Comune di Mantova ;

- ai fini dell'acquisizione della **procura ai sensi dell'art. 1392 C.C.** (incarico per la sottoscrizione digitale di presentazione telematica dell'istanza) si potrà utilizzare il fac simile già in uso per la S.C.I.A. .

I fac simili di cui sopra sono da intendersi "sperimentali", e dunque modificabili in qualunque momento a seguito di sopravvenute esigenze istruttorie o indicazioni di Enti sovraordinati.

La modulistica relativa ai singoli provvedimenti/nulla osta/comunicazioni di cui all'art. 3 c.1 del D.P.R. 59 viene aggiornata dai singoli Enti già competenti per i titoli ambientali ivi indicati e messa a disposizione sui rispettivi siti internet istituzionali in formato pdf editabile o word, fino alla approvazione con decreto ministeriale del modello semplificato e unificato di cui all'art. 10 c.3 del D.P.R..

2. Vademecum

La Provincia ha predisposto apposito "**Vademecum**" ad uso del personale dei SUAP contenente, per i titoli ambientali di cui all'art. 3 c.1 del D.P.R. 59 di propria competenza, l'elenco degli allegati che l'utente è tenuto a presentare a corredo dell'istanza, che saranno pubblicati contestualmente all'invio di questa circolare, sul sito della Provincia di Mantova.

3. Verifiche preliminari

Ai sensi dell'art. 4 cc. 1, 2, 3, la verifica della **correttezza formale** della richiesta di provvedimento conclusivo del procedimento unico **sarà fatta a cura del SUAP** secondo le modalità specifiche già dettagliatamente riportate nella nota della Provincia di Mantova prot. n. 40098 del 19/08/2013.

4. Verifica dei contenuti della documentazione presentata

L'analisi dei contenuti della documentazione presentata sarà svolta da A. C., e dagli altri Enti competenti all'istruttoria in relazione al tipo di istanza presentata, nell'ambito delle conferenze di servizi che saranno convocate a norma di quanto previsto ai commi 4, 5, 7 dell'art. 4 del D.P.R. 59.

Ai sensi dell'art. 14 ter c.8 della L. 241/90, in sede di conferenza di servizi potranno essere richiesti, per una sola volta chiarimenti e ulteriore documentazione.

5. Puntualizzazioni applicative

Ai sensi del DPR n. 160/10, il D.P.R. n. 59/13 non si applica alle imprese in genere, ma alle attività produttive e prestazioni di servizi (cioè attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni) per le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive.

Alla luce di tale premessa, il regolamento di cui al D.P.R. 59/13 non si applica alle imprese che realizzino o trasformino o ristrutturino edifici con destinazione finale di tipo esclusivamente o prevalentemente residenziale: di conseguenza i titoli ambientali di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/13 eventualmente necessari a tali imprese in tali fattispecie, non andranno rilasciati dal SUAP tramite l'AUA, bensì dal singolo Ente competente in via ordinaria mediante emanazione di specifico provvedimento settoriale.

Considerata la complessità interpretativa, anche in tali fattispecie **ciascun SUAP valuterà se l'istanza rientri o meno nei disposti di cui al D.P.R. n. 59/13** e, qualora non

vi rientrasse, **il SUAP provvederà a darne comunicazione all'Ente competente** in via ordinaria all'emanazione dello specifico provvedimento richiesto.

Relativamente alle istanze relative alle autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si evidenzia che dette procedure si basano sul **principio del silenzio assenso**. Con riferimento al DPR 59/13 l'adesione all'autorizzazione generale di cui al già citato art. 272, può ricadere nelle deroghe previste all'art. 3 comma 3 di detto DPR che recita: *"E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP."*

Ciò sta a significare che una azienda ha la facoltà di presentare, esplicitandolo formalmente, una istanza alla autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 senza necessità di attivazione del procedimento AUA.

In tale casistica il procedimento, il cui avvio coincide con il deposito dell'istanza presso il SUAP, si hanno i seguenti percorsi:

1. per le istanze relative a nuove attività in deroga, si evidenzia che decorsi 45 giorni dal deposito della domanda di autorizzazione, senza che siano stati formalizzati motivi ostativi, l'attività si intende avviata. E' previsto un termine massimo di 30 giorni dal deposito della domanda di autorizzazione per poter richiedere integrazioni documentali;
2. per le istanze relative a modifiche, si evidenzia che decorsi 30 giorni dal deposito della domanda di autorizzazione, senza che siano stati formalizzati motivi ostativi, la modifica presentata si intende autorizzata. Si precisa che, in caso di comunicazione di adesione all'autorizzazione generale, il SUAP non deve inviare l'avvio del procedimento, ma si limita esclusivamente a trasmettere le comunicazioni alla Provincia.

Dati i tempi assai ristretti di durata dei procedimenti di cui si tratta , si sottolinea l'importanza della **tempestività di tale trasmissione**.

Inoltre, si fa presente che recentemente sono stati scoperti casi di atti autorizzativi ambientali falsificati; segnaliamo perciò alle SS. LL. la necessità di prestare attenzione, in caso di presentazione da parte degli utenti di titoli ambientali abilitativi rilasciati dalla Provincia, alla validità del documento esibito, sottoponendo ai competenti Uffici Provinciali i casi dubbi che si dovessero presentare.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Giancarlo Leoni

Per informazioni: Sig.ra Cristina Sarzi Amadè tel. 0376/401417